

URBANO NAVARRETE — CANONISTA

1. Quadro generale entro il quale valutare l'opera del professore Urbano Navarrete

Padre Navarrete è nato nel 1920; ha cominciato ad insegnare alla PUG nel 1958-1959 sui sacramenti, dal 1963 assunse la cattedra sul diritto matrimoniale.

Un primo bilancio della sua attività fu fatto dal *P. Ignazio Gordon* su *Periodica* 1990 in occasione del compimento dei suoi settant'anni.

Ma egli proseguì il suo insegnamento e soprattutto la sua attività fino alla vigilia della sua morte, 2012. Una tappa importante è costituita dalla pubblicazione del volume in lingua spagnola *Derecho matrimonial canonico*, nel 2008.

La sua attività di docenza per circa quarant'anni si è svolta nel primo ventennio, dal 1963-1983, dal Concilio alla pubblicazione del codice di diritto canonico; il secondo ventennio, dal codice alla celebrazione del primo ventennio di vita dello stesso codice.

Egli è stato un protagonista attivo della amplissima problematica che si è agitata nella vita della Chiesa, nel campo canonico, specificamente nel campo matrimoniale, sia nella preparazione del nuovo codice, sia poi nella sua applicazione ed interpretazione. In concreto quale è stata questa problematica.

Egli non ha mai pensato a scrivere un manuale di diritto canonico; ma ha affrontato tutti i problemi di diritto canonico matrimoniale, secondo le circostanze e secondo i tempi: ricco dell'esperienza che gli proveniva dal lungo periodo di docenza, dalla sua attività di consultore dei dicasteri della Curia Romana, dalla frequentazione di convegni e congressi, e soprattutto come erede di una tradizione ricchissima unica di lungo corso, quella della Università Gregoriana. Ha svolto sempre il ruolo di maestro degli stessi studiosi: *magister canonistarum*. Gli è stato dedicato un volume con tale titolo.

Se la sua fama è particolarmente legata al matrimonio, al punto che possiamo ritenerlo il più grande canonista in materia, le sue doti personali e le sue capacità intellettuali facevano sì che ove mettesse il suo ingegno, lasciava la traccia e la sua impronta. La sua tesi di laurea che non fu in campo matrimoniale; i suoi articoli, pochi, in altri settori del diritto (Norme generali, magistero, ecc.). Ciò si evidenzia fin dall'inizio della sua attività, come sottolinea bene il Padre Gordon, che così sintetizza la sua capacità

intellettuale: «*capacitas analysis et synthesis, peculiaris attentio ad evolutionem historicam quaestionum, obiectivitas et aequilibrium in aestimando, rigor in argumentando, claritas in exponendo*» (p. 4).

2. Il quadro tracciato da P. Gordon

Il P. Gordon nel suo articolo «R.P. Urbani Navarrete triginta et duo anni magisterii apud Pontificiam Universitatem Gregorianam feliciter commemorantur», elenca i temi principali che egli aveva fino allora affrontati: ne elenca 10: solo i titoli evocano per lo studioso la grande problematica sul diritto matrimoniale. Il P. Gordon sottolinea l'originalità dei temi trattati nel suo articolo. Non è possibile che noi ci soffermiamo di più su ogni articolo: ma chi ha sia pure una conoscenza modesta della materia sa che in ogni campo ha lasciato la sua impronta e ha segnato la direzione precisa e retta, che poi il magistero della Chiesa ha fatto sua. Si può ricordare il suo ruolo particolarmente come Consultore del Santo Uffizio. Su ogni tema P. Navarrete ha portato il suo contributo significativo e spesso anche decisivo:

- *Consensus naturaliter sufficiens, sed iuridice inefficax*: circa il problema della sanazione;
- *Privilegium fidei*: unificazione tra il *privilegium paulinum* e quello *petrinum*;
- *Indissolubilitas matrimonii rati et consummati*: ragione della consumazione; *consummatio matrimonii*;
- *Natura pacticia consensus matrimonialis e inseparabilitas contractum inter e sacramentum in matrimonio christiano*
- *Matrimonia mixta* all'interno del problema ecumenico; il matrimonio nel codice orientale: la benedizione.
- *Amor coniugalis; communio vitae*
- *De peculiaribus nullitatis capitibus: metus; error, error dolosus; error in persona et error in qualitate personae.*

3. Il volume *Derecho canonico matrimonial*

La presente opera, che viene sotto il titolo *Diritto matrimoniale canonico. Evoluzione alla luce del Vaticano II*, può essere considerata il frutto più prezioso di questa attività prodigiosa, feconda e ricca di sapienza canonica. Essa, infatti anche se è frutto, come lo stesso P. Navarrete scrive nella *Nota Preliminare*, particolarmente del Prof. Serres, che si è assunto il peso e la responsabilità di editore, e del Prof. J. Kowal, che, quale successore nella cattedra di P. Navarrete, si è adoperato per prestare al suo illustre

predecessore l'aiuto della sua attività, rimane, dal punto di vista scientifico, frutto dell'intelligenza e della sapienza di P. Navarrete. Non solo perché l'opera raccoglie i principali articoli di P. Navarrete nel campo matrimoniale, durante il lungo e fecondo cammino del suo insegnamento, ma anche perché essa è, nella sua organizzazione, un progetto della sua mente ed è stata oggetto della sua revisione; ancora di più, il P. Navarrete ha premesso ad ogni articolo una nota che colloca ogni scritto nel suo contesto storico e nel suo significato teologico giuridico; ne presenta una sintesi che sottolinea anche l'importanza nell'ambito del dibattito all'interno del quale lo scritto è nato. In tale *Nota Preliminare* il P. Navarrete fa ancora di più, ci offre un criterio importante per la lettura di tutta la sua opera: egli infatti colloca tutta la sua opera sul matrimonio all'interno del dibattito che si è sviluppato nella Chiesa a partire dal Vaticano II fino al codice di diritto canonico, 1983, e dalla promulgazione del codice al 2003, anno nel quale è stato celebrato il ventesimo anniversario della promulgazione del codice di diritto canonico. Noi potremmo spingere il nostro sguardo anche oltre, fino al 2005, anno della promulgazione dell'istruzione *Dignitas Connubii* in sostituzione della *Provida Mater* circa i processi matrimoniali canonici. Da ciò si comprende il sottotitolo della stessa opera.

Il libro *Derecho matrimonial canonico* è un volume ponderoso, sia per le pagine che lo costituiscono — 1292 — sia soprattutto per la ricchezza che esso racchiude. Esso contiene la sua ultraquarantennale produzione scientifica sul matrimonio canonico, ordinata, per quanto possibile, in modo sistematico.

Il libro non è un commento al diritto matrimoniale della Chiesa né un manuale per l'insegnamento del diritto matrimoniale canonico. E' molto di più. E' una *Summa*, nella quale l'illustre e notissimo professore di diritto canonico matrimoniale della facoltà di diritto canonico della Pontificia Università Gregoriana ha profuso la dottrina e la sapienza della sua esperienza di docenza e della sua attività di scrittore, di consultore particolarmente dei dicasteri della Curia Romana, di formatore di sacerdoti e di pastore di anime. Vi è raccolto in modo particolare il frutto della sua lunga, fattiva e decisiva partecipazione ai lavori di revisione ed elaborazione dei due codici della Chiesa cattolica, il Codice di diritto canonico per la Chiesa latina e il Codice dei canoni delle Chiese orientali, per le Chiese orientali cattoliche. Le questioni decisive portano l'impronta del suo apporto.

I suoi scritti sul matrimonio, se da una parte spaziano in tutto il campo della disciplina che ad esso si riferisce, dall'altra sono nati tutti dall'attualità e dalle situazioni, alle quali egli era chiamato in quel momento a

dare il contributo di una sua risposta. Il quarantennio della sua attività scientifica e pastorale ha coinciso con la celebrazione e l'attuazione del Concilio Vaticano II. Da questo clima conciliare bisogna partire per comprendere in profondità e nel suo valore il contributo di P. Navarrete. Il sottotitolo del volume *Evolución a luz del Concilio Vaticano II* lo vuole evidenziare.

Fare riferimento al Concilio è aprire una finestra dagli orizzonti immensi e sconfinati. Il lungo periodo del clima conciliare, di preparazione, di celebrazione e di attuazione ha visto la Chiesa impegnata a riflettere su se stessa e sulla sua missione in un mondo, che nel breve volgere di anni ha rivisitato, messo in discussione e ravvivato tutto un patrimonio di cultura e di tradizioni, quasi volesse riprendere il cammino dalle radici e dare l'avvio ad un nuovo inizio di ogni cosa. Nel clima conciliare è stato vissuto anche il lungo periodo di revisione dell'ordinamento giuridico della Chiesa, nel quale il Prof. Navarrete è stato profondamente impegnato. Da protagonista, come maestro di diritto canonico.

In questo clima conciliare, che ha pervaso in profondità tutta la vita e la riflessione della Chiesa per tanti anni, la discussione di fondo ha riguardato la stessa interpretazione del Concilio, ossia se leggerlo come rottura con il passato o come riforma in continuità con il patrimonio di fede. Si è trattato di un problema non ancora del tutto sopito, tanto che l'attuale Sommo Pontefice ha creduto necessario riprenderlo proprio all'inizio del suo Pontificato.

Lo ha trattato particolarmente nel suo discorso alla Curia Romana il 22 dicembre 2005 per gli auguri natalizi (AAS 98 [2006] 40-53). A proposito del periodo postconciliare il Papa, per sottolineare la situazione prodottasi nella Chiesa, cita San Basilio, che in relazione al periodo successivo al Concilio di Nicea, parlava di una situazione da battaglia navale nel buio della tempesta. Il Papa individua «Due ermeneutiche contrarie si sono trovate a confronto e hanno litigato tra loro. L'una ha causato confusione, l'altra, silenziosamente ma sempre più visibilmente, ha portato e porta frutti» (45s). La prima è l'«ermeneutica della discontinuità e della rottura» (46). Il Papa avverte: «L'ermeneutica della discontinuità rischia di finire in una rottura tra Chiesa preconciliare e Chiesa postconciliare» (46). A questo tipo di ermeneutica si oppone quella della riforma, che, mentre conserva intatto il deposito della rivelazione, adatta i principi alle nuove situazioni, che per natura loro sono cangianti e che, alla fine, risulta anche innovativa. Il Papa spiega così:

E' chiaro che in tutti questi settori, che nel loro insieme formano un unico problema, poteva emergere una qualche forma di discontinuità e che, in un certo senso, si era manifestata di fatto una discontinuità, nella quale tuttavia, fatte le diverse distinzioni tra le concrete situazioni storiche e le loro esigenze, risultava non abbandonata la continuità nei principi — fatto questo che facilmente sfugge alla prima percezione. E' proprio in questo insieme di continuità e discontinuità a livelli diversi che consiste la natura della vera riforma (49).

Questo clima è necessario richiamare per cogliere la ricchezza e la profondità del lavoro svolto dal Prof. Navarrete. Anche nel campo della elaborazione del nuovo ordinamento giuridico, definito dal Papa Giovanni Paolo II, l'ultimo documento del Concilio, si sono rispecchiati i problemi della Chiesa conciliare, sotto il delicato profilo della disciplina e della prassi. Dove le idee e i principi non sono chiari, la prassi fa fatica a trovare la sua strada. Si sono svolti in questo periodo i grandi dibattiti sul significato del diritto nella vita della Chiesa, sul rapporto tra istituzione e carismi, tra giustizia e carità; tra pastoralità e diritto; sulla potestà ecclesiastica e la sua radice sacramentale; e tanti altri.

E' stato soprattutto il matrimonio il campo, in cui il dibattito, anche da un punto di vista giuridico e morale, si è acceso e sviluppato, investendo più o meno tutti i settori. In questo settore il dibattito è stato reso ancora più acceso e vivace per la crisi che l'istituzione matrimoniale ha sperimentato nella vita del mondo e della stessa chiesa. Non c'è stato quasi nessun punto ritenuto acquisito dalla dottrina precedente che non sia stato messo in discussione.

La prospettiva personalistica ha corso il rischio di mettere in crisi la dimensione istituzionale del matrimonio; l'esaltazione dell'amore coniugale da un punto di vista affettivo ha corso il rischio di oscurare lo stesso amore nella prospettiva del consenso come unica causa efficiente del matrimonio. La situazione di secolarizzazione nella quale non pochi cristiani hanno abbandonato la fede ha dato origine al dibattito sull'inseparabilità tra la realtà naturale e la realtà sacramentale del matrimonio e la competenza esclusiva della Chiesa sul matrimonio dei battezzati: Si è proposta l'abolizione della obbligatorietà della forma canonica per permettere un valido matrimonio ai battezzati non credenti. Di fronte ai tanti fallimenti matrimoniali dei battezzati c'è stato chi ha proposto vie per trovare il modo di sciogliere anche il matrimonio rato e consumato. Spirava un vento sospinto dalla novità e dalla pastoralità, ma senza direzione e senza riferimento che poteva dare veramente l'impressione di una battaglia navale, per richiamare l'immagine di San Basilio. In questo contesto il Prof. Navarrete diede il

meglio di sé e in questo contesto va letto il suo inestimabile servizio reso alla Chiesa, particolarmente nel campo del diritto matrimoniale. Egli si rivelò l'uomo del necessario equilibrio capace di intervenire con il necessario discernimento, e lesse il Concilio non in chiave di rottura, ma di continuità e di riforma. Aveva la personalità, la formazione e la cultura necessarie per riuscire nell'intento.

Alla vigilia del Concilio Vaticano II egli aveva appena concluso i suoi studi e iniziava il suo insegnamento. Aveva a disposizione il ricco tesoro della storia e della tradizione della Chiesa e della Compagnia, con i suoi numerosi e prestigiosi professori che avevano lasciato la loro impronta nelle Università nelle quali si erano distinti. Aveva la mentalità della formazione ricevuta nella Compagnia di fedeltà e di servizio alla Chiesa e al magistero. Ed insieme la passione pastorale di servire la Chiesa. Dal carattere e dalla personalità ha avuto in dono una intelligenza lucida e chiarissima, capace di cogliere nelle questioni il nocciolo essenziale dalle questioni marginali, capace di distinguere ciò che va conservato da ciò che va superato; si era formato un patrimonio culturale profondamente radicato nella storia.

Queste mi sembrano le componenti che forgiarono la personalità del P. Navarrete: sacerdote e religioso della Compagnia di Gesù, amante della Chiesa e sempre fedele e pronto al servizio; professore di diritto canonico di chiarissima fama; scrittore fecondo, profondo e chiaro; formatore ed educatore, capace di entrare in relazione con colleghi e allievi, con spirito di amicizia; pastore instancabile nell'essere sempre a disposizione degli altri, di svolgere il suo mirabile lavoro nel campo del diritto matrimoniale.

Leggendo i suoi scritti sui diversi argomenti trattati, si respira la storia della vita della Chiesa con le diverse tappe che essi hanno attraversato nella riflessione, si sente l'eco degli scrittori che lo hanno preceduto, soprattutto di formazione gesuita, ma non solo, si nota l'intelligenza acuta che penetra dentro l'argomento e coglie i punti nodali, si rileva la dimensione biblica e teologica che l'autore non trascura, lo sforzo di vedere la continuità nelle diverse tappe e nei diversi istituti, approdando alla novità che appare nel suo splendore proprio perché ricca di una lunga storia e di tanta luce. Nei suoi scritti si respira pertanto la ricomposizione di tutti gli elementi, la purificazione da tutto ciò che la storia ha dimostrato essere caduco e lo splendore di ciò che è rimasto, arricchito dalla riflessione dei secoli. E' stato già evidenziato altrove e in altre occasioni i punti particolarmente significativi nei quali l'intervento di P. Navarrete ha segnato profondamente la

visione del matrimonio, nella sua struttura naturale e nella sua sacramentalità, come pure nella sua disciplina.

L'opera raccoglie quarantatre articoli di padre Navarrete, i principali, particolarmente rilevanti sul suo insegnamento circa il matrimonio, con una sintesi conclusiva: *Il matrimonio canonico alla luce del Vaticano II*; essa vuole essere anche un omaggio da parte di P. Navarrete alla sua terra di Spagna, alla quale il Padre si è sentito sempre legato particolarmente per la fedeltà di essa alla Chiesa cattolica. Si tratta di una traduzione in spagnolo degli articoli originariamente in latino o in italiano.

3.1 *L'opera articolata in otto parti*

1) Una prima parte tratta della *Competenza della Chiesa sul matrimonio cristiano*, con tre articoli circa: a) la competenza della Chiesa sui matrimoni dei battezzati, b) la potestà vicaria della Chiesa e c) la giurisdizione delle Chiese orientali sul matrimonio.

2) Una seconda parte porta il titolo *Struttura naturale e sacramentale del matrimonio cristiano*. È la parte più estesa e più importante, in quanto comprende temi molto diversi, ma fondamentali, del matrimonio canonico, sotto i diversi profili.

Due articoli riguardano l'influsso del diritto romano sul matrimonio canonico, sia per quanto riguarda a) la definizione essenziale del matrimonio e b) la natura del consenso matrimoniale.

Altri due articoli riguardano particolarmente la dottrina conciliare sul matrimonio; essi studiano e approfondiscono la dottrina sui matrimoni a partire dalla Cost. *Gaudium et Spes*.

Un articolo studia particolarmente la dimensione personalistica del matrimonio, come nota peculiare della dottrina del Vaticano II. A partire da un'allocuzione del papa alla Rota romana.

Ben quattro articoli riguardano il matrimonio come realtà umana e come sacramento: a) il matrimonio, patto naturale e realtà sacramentale, b) il matrimonio contratto e sacramento; c) matrimonio cristiano e sacramento; d) matrimonio-sacramento.

Altri due articoli poi confrontano il diritto matrimoniale latino e quello orientale: a) differenze essenziali tra il codice latino e quello orientale; b) il ministro del matrimonio nel codice latino e nel codice orientale.

Un articolo approfondisce il tema della nozione, del significato e degli effetti della consumazione del matrimonio.

3) Una terza parte è dedicata *alla preparazione del matrimonio canonico e agli impedimenti*. Sono otto articoli che trattano successivamente a) del

diritto fondamentale al matrimonio e al sacramento, b) dei matrimoni misti nel contesto del diritto naturale e la teologia, c) del diritto canonico e tutela del matrimonio e della famiglia, d) dei capi di nullità nel codice del 1983, e) degli impedimenti relativi alla dignità e libertà della persona, f) dell'impotenza, e g) del transessualismo e l'ordinamento canonico ed infine h) dell'impedimento della *disparitas cultus*.

4) Una quarta parte riguarda *il consenso matrimoniale*. Studia i diversi aspetti del consenso matrimoniale: a) anzitutto la psicologia e il consenso matrimoniale; b) poi i problemi circa l'autonomia dei capi di nullità per difetto di consenso; c) in relazione alla forma della celebrazione, il prof. Navarrete tratta di un consenso *naturaliter sufficiens, sed iuridice inefficax*; d) e, soprattutto, circa l'errore, sotto i diversi profili: particolarmente in relazione al can. 1097 (tre articoli), quindi in relazione al can. 1099 (*error determinans voluntatem*) e al can. 1098 (*error dolo patratu*), particolarmente al fatto se sia di diritto naturale o positivo; e) troviamo quindi lo studio sui beni del matrimonio, elementi e proprietà essenziali), f) poi il vizio di consenso per *vis et metus*; e g) infine l'applicabilità o meno al vizio del consenso *ex capite metus* ai matrimoni dei non cattolici.

5) Una quinta parte è dedicata alla *forma canonica ordinaria*, con due articoli, a) il primo sulla differenza tra «*exquirere consensum*» e «*recipere consensum*»; poi b) uno studio sulla forma canonica nel codice latino e nel codice orientale.

6) La sesta parte ha come tema *la indissolubilità del matrimonio rato e consumato*. Si trovano due articoli: b) uno sulla indissolubilità in rapporto al matrimonio rato e consumato; b) l'altro al rapporto tra il diritto e la teologia circa il vincolo matrimoniale.

7) La settima parte riguarda il *privilegium fidei*: a) uno in una prospettiva piuttosto storica studia il *privilegium fidei* nelle costituzioni del sec. XVI e b) un secondo articolo sulla *salus animarum* alla base del *privilegium fidei*.

8) Un'ultima parte infine contiene tra articoli su alcune *questioni di diritto processuale*: a) il primo articolo tratta della l'indipendenza dei giudici e dell'applicazione del diritto; b) il secondo è un commento al decreto della Segnatura Apostolica circa le *praesumptiones facti*; c) il terzo tratta del possibile conflitto tra foro interno e foro esterno.

3.2 *Il significato dell'opera secondo il suo autore*

Lo stesso P. Navarrete ci offre il significato della sua opera, sia nella *Nota Preliminare* sia, soprattutto, nella *sintesi conclusiva*, che si presenta come l'ultima parte dell'intera opera.

Nella *Nota preliminare* colloca la presente opera all'interno di due periodi di uguale lunghezza: il primo ventennio che va dal Concilio alla promulgazione del codice di diritto canonico; il secondo ventennio che va dalla promulgazione del codice di diritto canonico al simposio celebrativo del ventesimo anniversario della promulgazione dello stesso codice.

Il primo ventennio è stato il tempo della revisione del codice di diritto canonico, durante il quale si è messo criticamente *sub iudice* praticamente ogni punto dottrinale fondamentale. Si è trattato di discussioni molto utili. Esse hanno permesso al legislatore, con la promulgazione del nuovo codice, da una parte di confermare, con nuova maturità e dopo nuovo approfondimento, certezze che erano state già acquisite nel passato; e dall'altra di aprire l'ordinamento canonico a novità che hanno arricchito la legislazione canonica, senza per altro nuocere alle verità acquisite.

Il secondo ventennio è servito all'interpretazione e all'applicazione corretta della norma codiciale, particolarmente per quei settori che presentavano aspetti nuovi, sia nella formulazione che nel contenuto. La celebrazione del ventesimo anniversario della promulgazione del codice è stata l'occasione per una verifica.

In questo periodo di quarant'anni il Prof. Navarrete ha svolto un ruolo di protagonista, sia perché cattedratico alla Gregoriana del diritto matrimoniale, sia perché membro della commissione di codificazione proprio per la parte matrimoniale, del codice latino prima e del codice orientale poi, sia come consultore apprezzatissimo e impegnatissimo dei dicasteri della Curia Romana, a cominciare dalla Congregazione per la dottrina della fede. Gli scritti sul matrimonio del Prof. Navarrete sono nati dalla sua stessa attività nel campo del diritto e traggono origine dal dibattito vivo che si è svolto nella vita della Chiesa; ha toccato tutti gli aspetti fondamentali del diritto matrimoniale.

4. Bilancio tracciato dallo stesso Autore

Lo stesso P. Navarrete, a conclusione del suo cammino, ne traccia un bilancio nel 2003, in occasione di una relazione tenuta nella facoltà di teologia San Damaso di Madrid. La relazione porta un titolo significativo: *El matrimonio canonico a la luz del Concilio Vaticano II: Cuestiones fundamentales y desarrollos doctrinales*. Nell'intenzione del Relatore essa voleva essere anche la sintesi del suo pensiero e dei suoi scritti. Appropriatamente pertanto essa conclude e sintetizza anche la presente opera e riassume il cammino percorso nei quarantenni preso in considerazione;

essa costituisce una sintesi tocca tutte le questioni dibattute e fa il punto su ognuna.

La sua sintesi, di oltre trenta pagine, si articola sui seguenti punti:

1. *Problematica relativa alla struttura essenziale del matrimonio cristiano.* Sotto questo titolo vengono trattati i seguenti punti: la struttura essenziale del matrimonio, con riferimento alla *communio vitae*, all'*amor coniugalis*, al *bonum coniugum*, e la struttura sacramentale del matrimonio cristiano, con particolare riferimento alla sacramentalità del matrimonio tra battezzati e alla inseparabilità tra contratto e sacramento.

2. *Problematica relativa alla dimensione sessuale della coppia:* è il settore dove sembra che siano state più evidenti le novità. Si riassumono in tre punti: a) gli elementi essenziali della copula coniugale; b) la nozione di consumazione; c) valutazione giurisprudenziale delle deviazioni sessuali. Si studia così la questione dell'impotenza maschile e la questione della consumazione del matrimonio, specialmente in relazione alla formula «*humano modo*» e quindi alla costrizione morale. Quanto alla giurisprudenza sulle deviazioni sessuali sono sottolineate particolarmente l'omosessualità e la ninfomania.

3. *Problematica relativa al consenso matrimoniale.* Sotto questo titolo vengono esaminate anzitutto le incapacità di emettere un valido consenso matrimoniale, delle quali tratta il can. 1095, e la problematica sull'errore, nelle diverse fattispecie presentate dai cann. 1097 (*error facti*), 1098 (*error dolosus*) e del can. 1099 (*error iuris*) e l'atto positivo di volontà, con il quale si esclude un elemento essenziale del matrimonio o una sua proprietà essenziale, a norma can. 1101 §2.

5. La personalità straordinaria del Professore Navarrete e sua formazione

Il P. Navarrete non ha mai voluto scrivere un volume sul matrimonio. Egli, invece che dedicare il suo tempo alla redazione di un manuale, che toccasse tutti i temi tenendo presente soprattutto la scuola, ha preferito dedicare il suo tempo e la sua riflessione ai grandi temi fondamentali del matrimonio canonico, e riferirsi così prima ancora che agli studenti, agli studiosi di diritto canonico, offrendo le grandi linee e ispirazioni sulla dottrina e la legislazione matrimoniale della Chiesa. In questo egli ha raggiunto il suo intento, tanto da essere chiamato *magister canonistarum!*

Di fatto nell'opera che abbiamo sotto l'occhio, noi, pur non avendo propriamente un manuale di diritto canonico, abbiamo qualche cosa di ancora più importante: abbiamo una guida per tutti gli studiosi di diritto matrimoniale canonico, di una ricchezza inesauribile e destinata a durare

nel tempo, per il sapiente equilibrio che in essi troviamo tra dottrina teologica, legislazione canonica, diritto naturale e scienza giuridica, e sapienza umana. Nella sua nota previa egli rileva la sua preoccupazione di accompagnare il cammino della Chiesa dal Concilio al postconcilio fino ai nostri giorni. Rilevando come nella situazione del postconcilio nella volontà di rinnovare tutto di fatto si è finito per mettere in discussione ogni cosa, anche la dottrina ormai acquisita: la stessa indissolubilità del matrimonio rato e consumato, la natura dello stesso matrimonio canonico, come realtà umana e divina insieme, la inseparabilità per il matrimonio tra battezzati dell'elemento umano da quello divino, tra contratto e sacramento; la dimensione personalistica coniugata con la dimensione giuridica; la psicologia e la visione antropologica cristiana, ecc.

Il suo intento è stato quello di confermare e consolidare quanto già era ritenuto acquisito della dottrina della Chiesa, chiarire quanto vi era di nuovo, offrendo così un quadro complessivo del matrimonio, con una visione che si muove nella continuità dell'insegnamento della Chiesa e nello stesso tempo fa emergere pure le novità profonde, che nel frattempo erano maturate ed ormai acquisite.

Tutto questo è stato possibile al P. Navarrete anzitutto per la sua straordinaria intelligenza e la sua preparazione, evidenziate già dalla sua tesi di Laurea nel 1959 e da tutti i suoi scritti, ma venne alla luce e affermatesi particolarmente con gli scritti sul matrimonio, nei quali ha profuso le qualità del suo ingegno. Scrive in proposito P. Ignazio Gordon di P. Navarrete: «*capacitas analysis et synthesis, peculiaris attentio ad evolutionem historicam quaestionum, obiectivitas et aequilibrium in aestimando, rigor in argumentando, claritas in esponendo*» (4). Non possiamo però dimenticare il tempo nel quale P. Navarrete è stato formato ed ha operato, il clima cultura del pre- e del postconcilio.

Egli ha studiato immediatamente prima del Concilio Vaticano II. Si è laureato nel 1959; ha cominciato ad insegnare nello stesso anno i sacramenti dell'iniziazione cristiana e, dopo tre anni, anche il diritto matrimoniale. P. Navarrete ha ottenuto la sua formazione nel periodo preconciliare, ma è stato chiamato a lavorare nell'ambito accademico nel periodo conciliare e nel tempo della formazione del nuovo codice di diritto canonico, partecipando attivamente, dall'interno, al cammino di revisione e di rinnovamento della legislazione della Chiesa. A lui si possono applicare le parole di Gesù sull' scriba nel regno dei cieli: «*scriba doctus in regno coelorum, similis est homini patrifamilias, qui profert de thesauro suo nova et vetera*» (Mt 13,52).

Il Padre Navarrete ha avuto, possiamo dire, il privilegio di essere stato chiamato ad insegnare e ad affrontare come protagonista i problemi del diritto della Chiesa in momento di rivolgimenti e di discussioni, suscitati particolarmente in occasione del Concilio Vaticano II, dopo essersi preparato nella materia sulla base dell'insegnamento e della tradizione della Chiesa, sotto la guida e l'insegnamento di P. Felice Cappello. Nel momento in cui tutto veniva posto sotto discussione, egli era ben attrezzato per saper discernere nel generale rivolgimento il grano dalla pula, ciò che ormai era acquisito nella dottrina della Chiesa e ciò che invece andava rivisto e rinnovato. Aveva, oltre all'intelligenza e alle capacità, anche gli strumenti idonei per farlo con successo e sapientemente. La preparazione con cui ha iniziato il suo cammino gli aveva dato una formazione solida ed adeguata sotto i diversi profili necessari per affrontare la complessità e la vastità del diritto matrimoniale della Chiesa, realtà umana e divina insieme.

C'era bisogno di una adeguata conoscenza storica dei problemi, era necessaria una padronanza della teologia del matrimonio, era indispensabile una grande familiarità del diritto divino naturale e del diritto positivo divino, strutture portanti del diritto matrimoniale, ma anche del diritto romano, dal quale l'ordinamento canonico aveva preso non poco nella formulazione delle sue leggi sul matrimonio; ed insieme una profonda consapevolezza dell'influsso della psicologia umana nel campo del diritto ingenerare e specificamente nella realtà del matrimonio.

Per padroneggiare infatti la vasta e complessa materia del matrimonio, il diritto non poteva prescindere dalla teologia. Il diritto canonico a sua volta non poteva dimenticare quanto aveva elaborato nel passato, servendosi della preziosa eredità del diritto romano. Ed ancora il diritto in quanto riguardava una realtà che trovava la sua regolamentazione già nel progetto di Dio non poteva prescindere dal diritto divino sia naturale che divino, e dal diritto romano dal quale proveniva la definizione del matrimonio come pure l'importanza eccezionale del consenso nel sorgere stesso del matrimonio. In quanto inoltre il matrimonio era una realtà umana e divina, si doveva anche trovare la legittimazione della competenza esclusiva della Chiesa nei matrimoni celebrati dai fedeli battezzati. In questa realtà umana, tipica dell'esperienza giuridica, anche canonica, poi entravano anche le scienze umanistiche, particolarmente la psicologia e l'influsso della cultura.

Il Prof. Navarrete ha saputo armonizzare tutte queste esigenze, ascoltando le diverse voci che gli provenivano dalla sua tradizione e dalla sua cultura e nello stesso tempo dai tempi nuovi. Nei suoi scritti, nati sempre dalla realtà viva della Chiesa, noi possiamo cogliere sempre questo ricco

patrimonio che ispira e guida la ricerca, sia per confermare e arricchire la dottrina tradizionale, sia per aprirsi al nuovo. Possiamo, a modo di esempi, accennare almeno ad alcuni punti seguendo quattro linee: a) della teologia e del diritto divino positivo, b) del diritto divino naturale, diritto divino positivo, diritto canonico; c) influsso della cultura; d) della pastoraltà. Sono quattro linee che non vanno prese con delimitazioni troppo rigorose, perché in qualche modo confluiscono in unità.

6. Teologia e diritto divino positivo

1) Negli scritti di Navarrete ritroviamo così confermata la competenza esclusiva della Chiesa sui matrimoni tra battezzati, ma nello stesso tempo approfondito il concetto di potestà vicaria della Chiesa. Sotto un certo aspetto ogni potestà nella Chiesa è vicaria, rispetto a Cristo che è la fonte di tutta la potestà della Chiesa. Ma all'interno della potestà della Chiesa non è possibile distinguere una potestà propria, che apparterebbe alla Chiesa come società umana, e una potestà vicaria che apparterebbe alla Chiesa come società che opera in nome di Dio. Giustamente P. Navarrete sostiene chiaramente che ogni potestà esercitata dalla Chiesa è in senso canonico propria ed appartiene alla Chiesa in quanto comunità soprannaturale confini e mezzi soprannaturali.

2) All'interno di questa dottrina, il P. Navarrete ha sempre rilevato una *lacuna iuris*, molto pericolosa dal punto di vista pastorale, che risultava dal fatto che la Chiesa, non sottoponendo più alle sue leggi, i cristiani non cattolici, di fatto li lasciava senza alcuna regolamentazione proprio nel campo matrimoniale, dove la certezza del diritto ha un'esigenza assoluta. Su tale questione, risolta indirettamente in qualche modo nell'Istruz. *Dignitas conubii* art. 2, egli è ritornato più volte. Nel suo scritto circa la competenza esclusiva della Chiesa sui matrimoni tra battezzati, inserito nella presente opera, egli ha sentito il bisogno di apportare dei ritocchi proprio per riproporre il problema.

3) Egli sente il bisogno anche di ritornare sulla dottrina circa il ministro del matrimonio, particolarmente per quanto riguarda il codice dei canoni delle Chiese orientali. Egli giustamente pensa che si tratta di un tema dottrinale che non può essere risolto in modo opposto in due codici, della chiesa latina e delle chiese orientali, che sono emanati dallo stesso ed unico legislatore.

4) Nel campo della potestà del Sommo Pontefice di dispensare dai matrimoni che non siano rati, ossia sacramentali, P. Navarrete pur confermando la dottrina tradizionale, unifica la dispensa per privilegio paolino e quella

per privilegio petrino. In realtà si tratta sempre e solo della potestà di dispensare da parte della Chiesa per il bene delle anime quando è in gioco il bene della fede. Nell'uno e nell'altro caso si deve parlare sempre del *privilegium fidei*.

5) Anche a proposito della indissolubilità, il Prof. Navarrete conferma la dottrina tradizionale della indissolubilità assoluta del matrimonio rato e consumato. Ma compie anche lo sforzo di individuare la ragione peculiare che rende tale tipo di matrimonio assolutamente indissolubile, attraverso una profonda analisi della stessa consumazione del matrimonio, in una prospettiva teologico-sacramentale.

6) A proposito poi della dottrina della Chiesa sulla sacramentalità di ogni matrimonio tra due battezzati e della inseparabilità del contratto e del sacramento nel matrimonio, egli compie una riflessione puntuale e precisa per sottolineare come tale verità è ormai acquisita nella Chiesa ed alla base della sua dottrina sul matrimonio e sulla sua competenza su di esso.

7. Diritto divino positivo, diritto divino naturale e diritto positivo canonico

Il progetto divino è unitario, perciò il diritto divino positivo che regola il matrimonio va armonizzato con il diritto naturale, essendo Dio lo stesso autore della creazione e della redenzione. Molti sono i temi che trattati che richiedono l'equilibrio tra diritto divino, naturale o positivo, e diritto positivo.

1) Il conflitto tra il diritto naturale al matrimonio e la mancanza di fede è particolarmente acuto nei casi in cui il battezzato perde la fede e non crede alla sacramentalità del matrimonio, dal momento che tra i battezzati il matrimonio è *ipso facto* anche sacramento. Non sono mancati tentativi di rimettere in discussione la dottrina ormai acquisita nel passato e proporre la separabilità tra il contratto naturale e il sacramento, oppure, affermando che per celebrare il matrimonio sacramento, proporre la nullità del matrimonio qualora esso sia stato celebrato senza una qualche adesione di fede al matrimonio.

La dottrina di P. Navarrete, ormai divenuta comune, è chiara. Proprio perché le due realtà, contratto e sacramento, sono inseparabili, il credente che non crede più nella sacramentalità del matrimonio, può celebrare validamente il matrimonio, purché egli voglia effettivamente un vero matrimonio naturale e non escluda positivamente la sacramentalità.

2) Un altro terreno di conflitto è stato visto nei matrimoni misti, in quanto in nome della fede viene limitato il diritto naturale al matrimonio. Esiste

effettivamente conflitto tra diritto naturale e teologia o diritto divino positivo? P. Navarrete ha dedicato grande impegno di riflessione ai matrimoni misti. La legislazione su questi matrimoni è cambiata profondamente, particolarmente per l'influsso di P. Navarrete. Le clausole limitative che oggi la legislazione pone si riducono all'essenziale: all'impegno di preservare la propria fede.

3) Sotto l'influsso decisivo di P. Navarrete è stato chiarito anche l'impedimento di impotenza, particolarmente maschile. Si conosce il conflitto che esisteva in materia tra la dottrina e la giurisprudenza rotale sulla nozione di impotenza e sulla difficoltà per modificare questa giurisprudenza. Il conflitto venne finalmente a cessare quando si chiarì che l'impotenza come «*impotentia coeundi*» appartiene al diritto naturale.

4) Una novità di rilievo nel nuovo codice certamente il can. 1095 che tratta delle incapacità ad emettere un valido consenso matrimoniale. Si tratta di codificazione di principi di diritto naturale, sui quali si è soffermato il P. Navarrete, offrendo anche in questo campo il suo contributo chiarificatore.

5) Nella giudicare della validità del matrimonio tre sono gli elementi da tenere in considerazione: consenso, impedimenti e forma. Questi tre elementi tuttavia non si pongono sullo stesso piano. Particolarmente il vizio di consenso non ha la stessa portata che la mancanza di forma. Questo ha una specifica rilevanza per quanto riguarda la convalidazione del matrimonio. In questo contesto P. Navarrete ha elaborato la dottrina del consenso matrimoniale naturalmente sufficiente, ma giuridicamente inefficace («*naturaliter sufficiens, iuridice inefficax*»).

6) L'errore viene trattato dall'ordinamento giuridico sotto diversi profili, a partire dal principio generale che l'errore in quanto tale non rende nullo l'atto giuridico che da esso procede, a meno che non sia un errore contro la sostanza dell'oggetto o non si risolva in una condizione *sine qua non* (cf. can. 126). Nel campo matrimoniale l'errore viene visto sotto il profilo dell'*error facti* circa la persona o una sua qualità *directe et principaliter intenta* (can. 1097); dell'*error dolosus* circa una qualità «*quae suapte natura consortium vitae coniugalis graviter perturbare potest*» (can. 1098) e dell'*error iuris*, che non determina la volontà (can. 1099). Si sa quanta discussione si dia aperta su tale normativa. In particolare si è posto il problema se la norma circa l'errore dolosus abbia valore retroattivo e se la persona, di cui si parla nel can. 1097 §1 debba intendersi nel senso rigoroso di persona fisica come soggetto ontologico o nel senso morale e sociologico o psicologico. Conosciamo la risposta che con diversi interventi ha

proposto a queste domande P. Navarrete, proprio in nome del diritto naturale. La persona non può essere che la persona *physica*, come del resto risulta chiaro dal codice. Il dolo rende nullo il matrimonio soltanto per diritto positivo e pertanto non ha valore retroattivo.

7) Un altro campo molto studiato da P. Navarrete è stato il «*metus*». Rimane aperta la questione se esso per natura sua renda nullo il matrimonio, o il can. 1103 non includa anche elementi di diritto positivo. In questo caso risulterebbe problematico l'intervento del Pontificio Consiglio per i testi legislativi che, nel presupposto che il *metus* renda nullo il matrimonio per diritto naturale, dichiara che tale norma vale per qualsiasi matrimonio, anche al di fuori dell'ordinamento canonico.

8) Interessante, per la sensibilità al diritto naturale, è anche l'articolo che riguarda gli impedimenti relativi alla dignità della persona. Si tratta *aetas*, del *raptus*, e del *crimen*. Sono impedimenti nella loro formulazione di diritto positivo. Ma essi hanno un chiaro fondamento sul diritto naturale, sotto il profilo della dignità della persona.

8. Influssi culturali

Tra gli articoli del P. Navarrete sono degni di menzione anche articoli che potremmo definire di «*influssi culturali*», in quanto non riguardano propriamente il diritto matrimoniale canonico, ma si tratta di elementi culturali che lo influenzano. Si tratta di elementi che servono a precisare il diritto naturale.

Intendiamo riferirci agli scritti sul diritto romano, in ordine alla definizione del matrimonio e alla natura del consenso matrimoniale e a quelli circa la psicologia. In modo particolare P. Navarrete ha sottolineato e precisato il significato del personalismo e della visione personalista nella concezione del matrimonio. P. Navarrete evidenzia bene che nel nome del personalismo non si può trascurare il significato istituzionale del matrimonio, regolato da leggi sia divine che umane.

9. Visione ecclesiologicala nella trattazione della potestà della Chiesa

9.1 *La potestà vicaria della Chiesa. Evoluzione storica del concetto e osservazioni, in base alla Ecclesiologia del Vaticano II*

P. Navarrete ha trattato diffusamente della competenza della Chiesa sul matrimonio, particolarmente dei battezzati. Egli sente il bisogno di trattare anzitutto della potestà della Chiesa, della sua natura, rivelando così la sua personalità di andare sempre alla radice dei problemi. Il suo primo scritto

sulla potestà vicaria risale al 1971. E' esemplare sotto molti aspetti del modo di procedere del Prof. Navarrete.

La potestà della Chiesa è da comprendersi in rapporto a Cristo. Si tratta della sua stessa potestà, trasmessa agli apostoli e quindi alla Chiesa, in nome dello stesso Cristo, che, da risorto vive nella sua Chiesa e la governa attraverso i suoi ministri. Ne risulta un concetto unitario di potestà, che comprende tutti i poteri della Chiesa nelle diverse funzioni, e sacro, in quanto si tratta della stessa potestà di Cristo per la salvezza degli uomini. La potestà della Chiesa mentre è potestà vicaria in relazione a Gesù Cristo, è propria della Chiesa in quanto le deriva da Cristo stesso per continuare la sua missione salvifica.

Questo concetto si sviluppa e matura, ma anche ha degli oscuramenti, all'interno di situazioni che hanno condizionato la vita della Chiesa accentuando ora l'uno ora un altro aspetto della Ecclesiologia e del significato del Primato del Sommo Pontefice. Il significato molto ricco: unitario, proprio vicario e sacro della potestà, con il trascorrere del tempo, viene condizionato dai mutamenti e circostanze storiche: come il passaggio dalle ordinazioni relative a quelle assolute dei vescovi, la necessità di determinare l'esercizio del potere dei vescovi ordinati in modo assoluto, il diverso rapportarsi della Chiesa rispetto agli stati, e il diverso modo della Chiesa di concepire se stessa, la sua missione l'esercizio del suo potere rispetto al mondo. Si comincia a distinguere il potere di ordine e di giurisdizione, con la interpretazione ambigua della potestà di magistero. Ne consegue un concetto impoverito della Chiesa e della sua potestà, mettendo luce che la concezione del potere è intimamente congiunto con la visione ecclesiologica. E' il tempo in cui si fa strada anche concetto di chiesa come società perfetta in similitudine alla società civile e allo stato. In quanto la Chiesa è assimilata allo stato, il suo potere di governo come concepito in analogia con quello dello stato e si secolarizza. Si comincia a distinguere un potere che appartiene alla Chiesa come società perfetta, analogo a quello dello stato, e un potere, sacro, soprannaturale, in relazione a Dio, ma straordinario, particolarmente per il foro interno. I casi di questo potere straordinario vengono a configurarsi e a precisarsi con il tempo; sono particolarmente il potere di dispensare dal giuramento, dal voto e dal vincolo matrimoniale, rato e non consumato. Con il tempo si finì per ritenere potere proprio della Chiesa solo quell'ambito di poteri della Chiesa come società, ossia il potere di governo. Quello straordinario concesso da Dio per i casi che vanno al di là del potere di governo, viene qualificato come vicario. Ci troviamo quindi di fronte ad una certa secolarizzazione del potere della

Chiesa in corrispondenza con una certa secolarizzazione della stessa chiesa come società perfetta. P. Navarrete ha buon gioco nel dimostrare come il Vaticano II ha avuto il merito di riprendere il discorso dell'unità della potestà nella Chiesa attraverso la dottrina dell'origine sacramentale della potestà, il cui esercizio tuttavia esige di essere regolato attraverso la missione canonica. Il recupero di una ecclesiologia comporta anche il recupero del senso della potestà nella Chiesa. In realtà tutto il potere della Chiesa è proprio, in quanto le appartiene per il servizio ministeriale che deve compiere; e nello stesso tempo è vicario, perché il suo potere è lo stesso potere di Cristo e lo esercita a nome e per l'autorità di Cristo stesso.

9.2 *La pastoralità*

Gli scritti di P. Navarrete sul matrimonio traggono origine dalla vita di ogni giorno e sono all'interno del dibattito circa materie concrete vissute nelle aule universitarie, come nei tribunali ecclesiastici e nella responsabilità dei pastori. Essi hanno pertanto un eminente valore pastorale. Sono nati dalla pastorale per la pastorale; per tracciare la strada da seguire per rimanere nella fedeltà a Dio e alla sua Chiesa, in ordine alla salvezza eterna.

Si può dire che Navarrete ha avuto una eminente visione pastorale della sua attività in tutti i settori nei quali ha dato il suo relevantissimo contributo. Ma la visione pastorale del P. Navarrete non è nella prospettiva della opposizione tra dottrina e legge da una parte ed esigenze pratiche dall'altra. Ci pare che negli scritti di P. Navarrete emerga una visione eminentemente pastorale nel senso che egli non ha mai concepito il diritto come valore in sé stesso, ma come mezzo per realizzare un valore di verità e di bene. Per questo, il Padre Navarrete ha in orrore il formalismo giuridico, anche se sa che il diritto è fatto anche di aspetti formali. Questi però non possono ostacolare e oscurare il senso sostanziale del diritto. Ma per questo il diritto positivo deve limitarsi agli elementi essenziali, in armonia con il diritto divino, naturale e positivo, e al servizio della verità e della dottrina. Una normativa insicura e incerta si espone facilmente agli equivoci ed a una pastoralità indisciplinata; la norma presentata in modo chiaro e preciso, rispondente alle esigenze della vita, ha l'autentica caratteristica della pastoralità.